



COMUNE DI SALÒ

Provincia di Brescia

REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA E CIMITERIALE

(Modificato con delibera di C.C. n. 25 del 04.05.2015)
Pubblicato all'Albo dal 18.06.2015 al 03.07.2015 ó Rep. N. 816

INDICE

| | | |
|--------------|--|----------|
| CAPO I° | - DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO da art. I ad art. 5 | pag. I |
| CAPO II° | - TRASPORTO DEI CADAVERI da art. 6 ad art. I 1 | pag. 2 |
| CAPO III° - | INUMAZIONI da art 12 ad art. 15 | pag. 3 |
| CAPO IV° | - TUMULAZIONI (sepolture private) da art. 16 ad art. 29 | pag. 4 |
| CAPO V° | - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI da art. 30 ad art. 34 | pag- 9 |
| CAPO VI° - | CREMAZIONI,IMBALSAMAZIONI,AUTOPSIE da art. 3 5 ad art. 3 9 | pag. I I |
| CAPO VII° - | ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI E PERSONALE ADDETTO - da art. 40 ad art. 44 | pag. 12 |
| CAPO VIII° - | NORME DI SERVIZIO da art. 45 ad art. 53 | pag. 14 |
| CAPO IX° - | POLIZIA DEL CIMTERO da art. 54 ad art. 63 | pag. 17 |
| CAPO X° - | CONTRAVVENZIONI art. 64 | pag. 19 |
| CAPO XI° - | DISPOSIZIONI FINALI ara 65 e 66 | pag. 20 |

TABELLA FINALE con relative tasse

ALLEGATO A

ALLEGATO B

ALLEGATO C

ALLEGATO D

PARERE USSL

PARERE Sovraintendenza.

CAPO I DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEL FERETRO

Art. 1

1. Ogni feretro deve contenere un solo cadavere. Possono essere chiusi nello stesso feretro soltanto madre e neonato morti nell'atto del parto.

Art. 2

1. Ogni cadavere, prima di essere collocato nel feretro, deve essere vestito od almeno decentemente avviluppato in un lenzuolo.

Art. 3

1. I feretri destinati all'inhumazione devono essere di legno massiccio; lo spessore delle tavole della cassa non deve essere inferiore a cm.2; eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia comunque assicurato lo spessore minimo sopraindicato.

Art. 4

1. Sul feretro, da chiudersi definitivamente ed esclusivamente a viti all'atto del seppellimento, a cura e controllo dei necrofori, sarà collocata una targa di piombo col nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto, impresso a martello. La targa porterà il numero di riferimento al registro dei permessi di seppellimento.

Art.5

1. Delle operazioni di estumulazione ed esumazione deve essere redatto processo verbale in duplice copia, delle quali una deve rimanere presso il custode del Cimitero e l'altra dovrà essere depositata all'Ufficio di Stato Civile.

In ogni caso qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri deve essere iscritta sull'apposito registro di cui all'art.52 del D.P.R. n. 289/90.

CAPO II TRASPORTO DEI CADAVERI

Art.6

1. Il trasporto dei cadaveri al cimitero può essere a carico del Comune o a pagamento secondo le tariffe stabilite dal Consiglio Comunale, tenendo conto delle norme di cui all'art.19 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Art.7

1. I cortei funebri debbono, di regola, seguire la via più breve dall'abitazione al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.

Art. 8

1. I cortei funebri non debbono fare soste lungo la strada né possono essere interrotti da persone, veicoli od altro.

Art. 9

1. Preparato il feretro, il trasporto fuori dal Comune dovrà farsi direttamente dal domicilio con carro apposito chiuso, se per via ordinaria, o dalla porta della chiesa o della camera mortuaria del cimitero nel caso che si svolgano anche in altre località funzioni religiose con accompagnamento di corteo. I necrofori non potranno abbandonare la salma finché non sarà stata consegnata all'incaricato dell'accompagnamento.

Art. 10

1. Il feretro proveniente da altro Comune o dall'estero deve essere accompagnato da regolare autorizzazione sulla scorta della quale l'Ufficiale dello Stato Civile rilascerà al custode del cimitero l'autorizzazione per la sepoltura con le modalità di registrazione di cui all'art.52 del D.P.R. 285/90.

Le eventuali onoranze funebri potranno partire dalla casa dell'estinto ove il feretro potrà restare depositato per il tempo strettamente necessario, sempre che vi sia il parere favorevole del medico igienista della U.S.S.L.

Art.-11

1. Tanto nel caso dell'articolo precedente quanto per il fatto che un feretro debba attraversare in transito il territorio comunale, il convoglio funebre deve, anche in questa ipotesi e per quanto è possibile, percorrere la strada più corta.

CAPO III INUMAZIONI

Art.-12

1. Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Art. 13

1. Per calare nella fossa un feretro si avrà la massima cura, rispetto e decenza. L'operazione verrà fatta con corde o a braccia od a mezzo meccanico sicuro.
2. Salvo disposizioni giudiziarie, nessuno può rimuovere i cadaveri dalla loro cassa.
3. È pure severamente vietato spogliarli, appropriarsi di abiti, ornamenti preziosi, ecc.

Art - 14

1. All'infuori dei cippi di cui all'articolo seguente è assolutamente vietata qualsiasi opera muraria.

Art - 15

1. Sulle fosse comuni è permesso, previo pagamento del relativo costo, il collocamento di un cippo verticale (in botticino) levigato e non lavorato, di dimensioni 100 x 50 x 6 centimetri, nonché di una lastra orizzontale in botticino, di dimensioni 60 x 50 x 3, in appoggio al cippo, sulla quale potranno essere posizionati un vaso o una pianta ornamentale di altezza non superiore a mt. 0,80. Piante ed arbusti di maggiore altezza sono vietati e, nel caso, un incaricato del Comune provvederà di Autorità allo sgombero o al taglio degli stessi.
2. Tali ricordi, trascorso il periodo normale di dieci anni, restano di proprietà del Comune.
3. Le scritte devono essere limitate al cognome, nome, età, condizione delle persone defunte, all'anno, mese e giorno della morte e del nome di chi fa apporre il ricordo. Dietro analoga domanda è facoltà della Giunta Comunale di autorizzare altre iscrizioni integrative.
4. Lo spessore minimo del marmo impiegato dovrà essere conforme a quanto indicato.

CAPO IV TUMULAZIONI (Sepolture private)

Art. 16

1. Il Comune può concedere l'uso ai privati di:
 - a) Aree per tombe di famiglie e cappelle di famiglia;
 - b) Colombari di fascia in galleria superiore ;
 - c) Colombari di fascia sui muri di sostegno delle campate settore centrale e nel settore SUD (contro monte);
 - d) Colombari di fascia in galleria inferiore
 - e) Loculi di punta individuali ;
 - f) Cellette ossario individuali;
 - g) Fosse comuni .
2. L'utilizzo dei loculi e dei colombari avverrà cominciando dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra. Il medesimo criterio dovrà essere seguito anche nell'assegnazione dei loculi e colombari rimasti vuoti a seguito di estumulazioni o altro, dando priorità all'assegnazione di questi ultimi al fine di ricostruire la continuità dei prospetti cimiteriali.

Art - 17

1. Le salme destinate alla tumulazione di cui alle lettere a),b),c),d),e) del precedente articolo 16 devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno e l'altra di metallo corrispondenti ai requisiti di cui all'art.30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285.

Art - 18

1. Le tasse di concessione riguardanti la tumulazione di cui all'articolo precedente sono fissate con delibera del competente organo comunale.
Quelle vigenti sono allegate al presente regolamento alla tabella allegata "C".

Art-19

1. Le spese di manutenzione delle tombe di famiglia, nicchie o loculi sono, in solido, a carico dei privati concessionari.

Art. 20

1. Le tombe di famiglia o monumentali possono essere concesse:
 - a) ad una o più persone per esse esclusivamente;
 - b) ad una famiglia o con la partecipazione di altre famiglie;
 - c) ad enti, corporazioni, fondazioni.
2. Nel primo caso la concessione s'intende fatta a favore dei richiedenti con esclusione di ogni altro.
3. Nel secondo caso le famiglie o le persone concessionarie possono trasmettere il possesso della tomba, per eredità, ai loro legittimi successori, escluso ogni altro.
4. Fra i parenti aventi diritto di sepoltura nella tomba di famiglia di cui alla lettera b) del presente articolo sono compresi:
 - gli ascendenti e discendenti in linea retta in qualunque grado;
 - i fratelli e le sorelle consanguinee;
 - il coniuge.
5. Non potrà essere fatta concessione di aree per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamente della capienza del sepolcro.

In linea discendente le donne passate a marito conservano il diritto tramandato dal loro autore anche per il coniuge.
6. Per la costruzione della tomba di famiglia deve essere rilasciata la concessione edilizia.
7. Per gli interventi tesi a modificare o restaurare la struttura storica del Cimitero e per la costruzione di cappelle private (tombe di famiglia) deve essere richiesto il nulla osta della Sovrintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici di Brescia.

Art. 21

1. La tumulazione in sepoltura private di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquisito particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, come prevista dal 2° comma dell'art.93, D.P.R. 10 settembre 1990, n.285, è consentita qualora, in presenza di una richiesta scritta indirizzata al Sindaco, di anche uno solo dei concessionari, vi sia il consenso di tutti i medesimi concessionari e la convivenza stessa si sia protratta fino al momento del decesso.
2. La valutazione circa la sussistenza o meno delle particolari benemerienze è demandata al Sindaco.

Art.22

1. Le nicchie e i loculi possono contenere un solo feretro. Nel loculo, indipendentemente dalla presenza del feretro, possono essere collocati, in relazione alla capienza, una o più cassette di resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi.
2. Il diritto di sepoltura è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione. Di conseguenza è vietato prenotare o acquistare, prima della morte del defunto, loculi, tombe o sepoltura individuali.
3. Non può perciò essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo. Il diritto di concessione individuale ha la durata di **anni 30** dalla data della tumulazione della salma per la quale il loculo è stato concesso, e non è rinnovabile.
4. Lo spostamento della salma in altro loculo, potrà avvenire:

- a) esclusivamente su disposizioni del Comune per ragioni di pubblico interesse e seguendo i criteri di cui all'art. 16 comma 2, la durata della nuova concessione avrà termine comunque alla data di scadenza della concessione originaria;
- b) nel caso di decesso del coniuge di persona già tumulata nel cimitero. In tal caso sarà possibile chiedere la concessione di un secondo loculo adiacente a quello richiesto per la tumulazione del defunto, per lo spostamento del coniuge premorto. I due loculi adiacenti avranno pari durata; il canone concessorio relativo al loculo liberato anticipatamente non darà diritto a rimborso.

Alla scadenza di tale termine il Comune rientrerà in possesso del loculo facendo porre i resti mortali nell'ossario comune.

I resti mortali potranno essere collocati anche in speciali loculi ossario individuali. In ogni caso vengono seguite le disposizioni del D.P.R. 285/90 concernenti le estumulazioni.

Art. 23

1. Tutte le lapidi, sia dei colombari di faccia che dei forni di punta, dovranno essere conformi alle prescrizioni e ai modelli approvati dall'Amministrazione Comunale. L'installazione di detti manufatti è riservata alla Ditta appaltatrice dei servizi cimiteriali.

I manufatti che non dovessero essere rispondenti alle prescrizioni e ai modelli approvati dall'Amministrazione Comunale non verranno accettati per la custodia e per la loro successiva collocazione.

Art 24

1. Potrà essere dato in concessione del terreno per la costruzione di tombe di famiglia o monumentali su deliberazione del Consiglio Comunale.
2. Tali costruzioni dovranno essere eseguite direttamente dai privati. I singoli progetti debbono essere approvati dal Sindaco, su conforme parere del *medico igienista* della U.S.S.L. e sentita la Commissione Edilizia Comunale. All'atto dell'approvazione del progetto viene definito il numero delle salme che possono essere accolte nel sepolcro.
3. Dette sepolture private non debbono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
4. Ad opera finita e prima dell'uso, dette tombe devono essere collaudate dal Comune allo scopo di accertare se la costruzione fu eseguita secondo il disegno e progetto approvato, sentito il parere del medico igienista.

Art. 25

1. Le tombe di famiglia non potranno essere oggetto di cessione tra privati. Nel caso di rinuncia o di abbandono di qualche singolo o di qualche famiglia a posti di perpetuità già avuti in concessione, il Comune ha il diritto di rientrare nel pieno del suo impero di uso e di possesso pubblico del posto o dei posti rinunciati od abbandonati; venendo automaticamente anche in proprietà ed in possesso delle opere murarie costruite nel sottosuolo con libertà di cessione e di concessione a chiunque.

2. Il nuovo concessionario dovrà pagare al Comune una somma pari al valore dell'area e del manufatto sulla base di perizia di stima.

Art. 26

1. Nessuna opera, di qualunque entità, anche minima, può essere intrapresa nel cimitero ove manchi l'autorizzazione scritta del Sindaco.

Art.27

1. Le concessioni delle tombe di famiglia o monumentali hanno la durata di anni **60 o 90** salvo rinnovo.
2. Scaduto tale periodo, gli interessati dovranno chiederne la conferma; e ciò perchè consti sempre all'autorità Comunale che esistono persone obbligate e tenute a curare la manutenzione del monumento o della tomba o cappella. La mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono e di vane ricerche di rintraccio degli stessi; quindi la sepoltura, il monumento o la tomba o la cappella cadranno nella libera, disponibilità del Comune. All'uopo dovrà adottarsi regolare deliberazione da parte della Giunta Comunale e, si dovranno affiggere avvisi murali per rendere di pubblica ragione l'azione del Comune. Nel caso invece di domanda e di constatata regolarità della successione, la riconferma della successione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
3. Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell'ultimo anno, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi.

Art.28

1. Le concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n.803, potranno essere revocate, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.
2. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero, salvo quanto disposto in merito dagli articoli 98 e 99 del D.P.R. 285/1990.

Art.29

1. La concessione delle tombe, nicchie o loculi individuali deve risultare da regolare atto scritto steso nelle forme di legge a spese del concessionario.

CAPO V ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 30

1. Le esumazioni e le estumulazioni vanno comunicate ai parenti almeno 2 mesi prima con lettera raccomandata A.R. oppure notifica, per permettere l'inizio delle operazioni alla presenza di eventuali parenti.

Art. 31

1. Le esumazioni ordinarie, per compiuto decennio, a mente dell'art.82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n-285, vengono **regolate dal Sindaco** seguendo in ordine rigorosamente cronologico i campi e le file che vennero prima occupate.

Art.32

1. Nell'escavazione del terreno per le esumazioni ordinarie, le ossa che si rinvennero dovranno essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario del Comune, sempre che coloro i quali vi avessero interesse non facciano domanda di raccoglierle in sepolture private da essi acquistate nel recinto del cimitero.
2. In tale caso i resti devono essere rinchiusi in una cassetta di lamiera zincata, a mente dell'art.36 D.P.R. 285/90.
Tale cassetta di lamiera zincata verrà fornita dall'Amministrazione Comunale, con recupero del costo d'acquisto, stabilito dal competente Organo Comunale.
3. Le lapidi, i cippi, ecc., devono essere ritirati dal custode del cimitero. Essi rimarranno di Proprietà del Comune che potrà valersene solo nelle costruzioni o restauri del cimitero medesimo.
4. Le monete, le pietre preziose ed in genere le cose di valore che venissero rinvenute verranno consegnate all'ufficio comunale per essere restituite alla famiglia che ne ha interesse di successione, se questa sarà chiaramente indicata, od altrimenti alienate a favore del Comune.

Art.33

1. Per eseguire una esumazione od estumulazione dovrà tenersi calcolo del tempo in cui il feretro è stato inumato o tumulato onde poter preliminarmente calcolare le probabilità di raccogliere solamente ossa oppure la salma nella sua cassa, specie nel periodo più grave e pericoloso della saponificazione.
2. Osservate le condizioni della cassa venuta alla luce, questa verrà spruzzata con una soluzione di sublimato corrosivo al 5%; ciò fatto e passate le corde sotto di essa, questa verrà sollevata con mezzi meccanici.
3. Esaminata ancora la cassa nel sotto fondo, se appena presenta segni di logoramento, essa verrà posta e chiusa in una cassa di imballo preventivamente preparata. Il trasporto verrà fatto sull'apposito carrello, coperto da telone cerato quando la cassa non sia stata messa imballaggio.
4. Avuti particolari riguardi per la manovra col feretro, l' esumazione non ha bisogno di speciali prescrizioni . La tomba o la fossa rimasta vuota e scoperta dovrà essere disinfettata con acqua di calce e con soluzione di creolina, e così tutto il terreno circostante ove possa avere avuto contatto il feretro e la terra che lo circondava. Speciale cura dovrà aversi per la disinfezione del telone cerato e per il carrello di trasporto. Tale disinfezione verrà fatta con soluzione di sublimato al 3‰, o con altro sistema ritenuto idoneo. I necrofori, i custodi, gli affossatori e tutte le persone che direttamente e manualmente li coadiuvano dovranno vestire un camice di grossa tela e berretto di egual tessuto; alle mani porteranno guanti di gomma- Ogni indumento dovrà essere regolarmente disinfettato terminato il servizio.

Art.34

1. Nei casi di estumulazione di salme autorizzate dal Sindaco per conto ed **interesse di privati**, saranno versate alla cassa comunale le somme di **compensi per assistenza e di opera del personale** stabilite dalla Giunta comunale e previste dalla tabella annessa al presente Regolamento.

CAPO VI CREMAZIONI, IMBALSAMAZIONI, AUTOPSIE

Art. 35

1. Le urne cinerarie devono portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome. Data di nascita e di morte del defunto.

Art. 36

1. Ogni urna deve raccogliere le ceneri di un solo cadavere.

Art. 37

1. Le urne cinerarie devono essere di materiale refrattario e devono essere riposte in un colombario appositamente predisposto.
2. Comunque le dimensioni limite e le caratteristiche edilizie delle urne predette sono stabilite nel Regolamento comunale di igiene e sanità.
3. In ogni caso le dimensioni dovranno essere tali da essere compatibili con quelle previste per le nicchie cinerarie individuali, come da Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24.06.1993.

Art. 38

1. Le urne cinerarie possono essere deposte, oltre che nel cimitero, anche in cappelle o templi appartenenti ad enti morali od anche in colombari privati. Questi ultimi debbono avere le caratteristiche delle nicchie cinerarie del cimitero comunale, debbono avere destinazione stabile e debbono offrire garanzia contro ogni profanazione, oppure nei tempi, purché in sito conveniente e di proprietà, o affidate alla custodia di ente morale legalmente riconosciuto o dietro richiesta o consenso delle famiglie o dell'ente morale stesso.
2. La consegna dell'urna cineraria, agli effetti dell'art.34 del T.U- delle leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 si farà constatare da apposito verbale in tre originali, dei quali uno rimane presso il custode del cimitero, uno a chi prende in consegna l'urna ed il terzo viene trasmesso all'Ufficio dello Stato Civile.
3. La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in aree a ciò appositamente destinate all'interno del Cimitero o in natura o in aree private, secondo quanto disposto dall'art. 3 comma 1 lett. c) della Legge 130/2001.
4. La dispersione in area cimiteriale avviene, di norma, mediante interrimento in apposito spazio o altro sistema di dispersione idoneo.
5. Qualora la famiglia non abbia provveduto a dare disposizioni per alcuna delle destinazioni consentite, le ceneri vengono disperse nell'ossario comune.

Art. 39

1. Le autopsie, anche se ordinate dall'Autorità Giudiziaria, devono essere eseguite da medici legalmente abilitati all'esercizio professionale.
2. I risultati delle autopsie devono essere comunicati al Sindaco per la eventuale rettifica, da parte del medico igienista, della scheda di morte.
3. Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusa, il Medico che ha effettuato l'autopsia deve darne d'urgenza comunicazione al Sindaco e al medico Igienista dell'unità Socio Sanitaria Locale competente ed essa verrà come denunciata ai sensi dell'art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie 2 luglio 1934, n.1265.

CAPO VII ORDINAMENTO GENERALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

E PERSONALE ADDETTO

Art.40

Fatto salvo quanto previsto dall'art.50 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285 il Sindaco può autorizzare per giustificati motivi, la sepoltura e, compatibilmente con possibilità, concedere sepoltura a pagamento ai non residenti deceduti fuori del Comune.

Art.41

1. Il cimitero comprende:
 - a) un'area destinata ai campi di inumazione(fosse comuni);
 - b) un'area destinata alla costruzione di sepoltura a sistema di **tumulazione** individuale, per famiglie e collettività (con spazi e loculi di varia natura) così ripartita:
 - a ó tombe e cappelle di famiglia
 - b ó tombe o loculi individuali
 - c ó tombe monumentali;
 - c) di ossari individuali per resti mortali;
 - d) un edificio (colombario) per raccogliere le urne cinerarie;
 - e) un deposito di osservazione;
 - f) una camera mortuaria;
 - g) una sala per autopsie;
 - h) una Cappella Ossario dei Caduti;
 - i) i servizi destinati al pubblico e agli operatori cimiteriali.

Art. 42

Il servizio di custodia del cimitero è assicurato da personale comunale oppure da Ditta esterna incaricata mediante appalto di servizi

Art. 43

1. Il responsabile del servizio:
 - a) ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
 - b) tiene aggiornato l'apposito registro previsto dall'art.52 del D.P.R. di cui sopra;
 - c) è tenuto a denunciare all'Autorità Giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere previsto dall'art. 410 del codice penale.

Art. 44

1. Il custode del cimitero:
 - a) Ritira l'apposita autorizzazione rilasciata dal Sindaco all'incaricato del trasporto di un cadavere come previsto dall'art.23 del D.P.R. 10 settembre 1990, n.285;
 - b) Assiste alle esumazioni straordinarie ordinate dall'Autorità Giudiziaria e vigila sui servizi di seppellimento, esumazione, sui trasporti e le cremazioni in genere;
 - c) Coadiuvava il responsabile del servizio nelle funzioni a lui affidate, specialmente nella tenuta dei registri e nella sorveglianza agli edifici pubblici e privati ed ai lavori degli inservienti;

- d) Si accerta che i feretri destinati ad essere chiusi in celle murali, siano internamente muniti di cassa metallica saldata a fuoco;
- e) Vigila perché non si commettano guasti, furti, disordini ed atti indecorosi nell'interno del cimitero e nelle sue attinenze e perché le persone entrate nel cimitero si conformino alle prescrizioni regolamentari;
Esegue i lavori di piccola manutenzione, come il profilamento dei lembi, lo spianamento dei viali e dei sentieri, lo spurgo dei fossi, la regolarizzazione delle piante, delle siepi, dei cespugli e dei fiori, lo sgombrò della neve dal suolo viabile nel rispetto delle disposizioni del Responsabile di servizio e del capitolato speciale d'appalto;
- f) Impedirà che, senza avviso o autorizzazione del comune, vengano asportati dal Cimitero materiali di qualsiasi natura;
- g) Si accerta che quotidianamente sia preparato il numero di fosse occorrenti all'interramento dei cadaveri per il giorno successivo, regolandosi sulla media della mortalità giornaliera;
- h) Si accerta che i manufatti (lapidi, cippi, croci etc.) realizzati e forniti da Ditte esterne siano conformi alle prescrizioni impartite e ai modelli approvati dall'Amministrazione Comunale.

CAPO VIII NORME DI SERVIZIO

Art. 45

1. Il personale dei cimiteri e le Ditte che svolgono il servizio in appalto sono tenuti all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero.
2. Essi svolgono il loro servizio in base alle disposizioni impartite dal Responsabile di Servizio e, per le Ditte appaltatrici, in base alle clausole, norme patti e condizioni previsti dal Capitolato speciale d'appalto.
3. Al personale suddetto e al personale delle Ditte che svolgono il servizio in appalto è vietato:
 - a) Eseguire all'interno dei cimiteri attività di qualsiasi tipo per conto dei privati, sia all'interno dell'orario di lavoro sia al di fuori di esso, salvo lavori di piccola entità preventivamente autorizzati dal Responsabile di servizio, e sulla base di apposito piano tariffario approvato dal Responsabile di servizio;
 - b) Ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità da parte del pubblico o di Ditte, salvo che per lavori preventivamente autorizzati ai sensi del punto a);
 - c) Esercitare qualsiasi forma di commercio o altre attività a scopo di lucro, comunque inerenti all'attività cimiteriale, sia all'interno del cimitero che al di fuori di esso;
 - d) Trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nel cimitero.

Art.46

1. Il personale di direzione e servizio del cimitero dipenderà amministrativamente:
 - a) dall'Ufficio Tecnico per tutto quanto riguarda gli edifici, viali, sentieri, spazi ecc.;
 - b) dall'Ufficio dello Stato Civile per la tenuta dei registri;
 - d) dall'ufficio tributi per i servizi funebri.

Il custode, gli inservienti ed i manovali, quando sono nell'esercizio delle loro funzioni, vestiranno la divisa o porteranno i distintivi, che loro saranno somministrati dal Comune;

Art. 47

1. Gli alloggi al personale addetto al cimitero, ove venissero realizzati, sono concessi per solo uso di abitazione civile.

2. È quindi vietato al medesimo di praticarvi industrie di ogni fatta ivi compresa la vendita fiori, allevamento di animali e simili, come pure di usare i locali per deposito di generi all'infuori di quelli di ordinario consumo delle famiglie
3. Il personale deve usare i locali con tutti i riguardi e la pulizia necessari affinché non abbiano a subire danni di sorta.

Art.48

1. Nessun cadavere può essere sepolto nei cimiteri senza il permesso rilasciato per iscritto dal Sindaco per mezzo dell'ufficio di Stato Civile.
2. Tale atto sarà ritirato dal custode del cimitero alla consegna di ogni singola salma, per essere poi periodicamente riconsegnato al Comune. Potranno essere contemporaneamente depositati nelle camere mortuarie i feretri, qualora si sia ottenuta autorizzazione dal Sindaco o dai suoi delegati.
3. Tale deposito però non potrà in nessun caso oltrepassare la durata che sarà stata indicata nell'accennata autorizzazione.
4. Del pari, salvo il caso di esumazioni ordinate dall'Autorità Giudiziaria, non si potranno praticare esumazioni per qualsiasi motivo senza il permesso del Sindaco, e l'osservanza delle condizioni che verranno disposte.

Art. 49

1. Nelle sepolture comuni si ripongono i cadaveri delle persone che non abbiano acquisito il diritto di tumulazione in sepolture particolari.
2. Esse si fanno con ordine prestabilito entro fosse scavate nei grandi spazi scoperti, a tal uso destinati.
3. Sono soggette a rotazione ordinaria, cioè il terreno non potrà esservi smosso per praticarvi nuove inumazioni, se non dopo che siano trascorsi dieci anni dalla precedente inumazione;

Art. 50

1. Ciascuna delle fosse per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero, e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
2. Le fosse per inumazioni di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (m.2) la lunghezza di m.2,20 e la larghezza di m.0,80 e debbono distare almeno m.0,50 da ogni lato.
3. I vialetti fra le fosse non potranno invadere lo spazio destinato all'accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati, lungo il percorso delle spalle di m. 0,50 che separeranno fossa da fossa, e saranno provvisti di sistemi fognanti destinati a convogliare le acque meteoriche lontano dalle fosse di inumazione.
4. Viene demandata al competente organo comunale la facoltà di disporre idonea sistemazione a verde delle aree destinate a campi comuni .

Art.51

1. È stretto dovere degli inservienti di seguire, nella preparazione delle fosse e nelle sepolture comuni l'ordine prestabilito da chi vigila sul servizio, senza fare interruzioni, o salti tra fila e fila e tra fossa e fossa, rifiutandosi a qualsiasi richiesta che in senso opposto fosse fatta, salvi gli ordini che loro venissero impartiti di volta in volta in taluni casi speciali.
2. Quando con tale ordine si sia occupato tutto lo spazio destinato alle sepolture comuni, si ricomincerà il lavoro per le inumazioni scavando le nuove fosse negli spazi occupati dalle più antiche inumazioni, sempre che queste durino da almeno dieci anni.

3. Le ossa che si rinvenissero saranno diligentemente raccolte e deposte negli ossari.

Art.52

1. Nelle sepolture comuni è assolutamente vietata la inumazione di cadaveri entro casse metalliche, la costruzione di tombe in muratura e di qualsiasi altra opera muraria, la collocazione di lapidi, croci, pietre tombali ecc.
2. Ogni fossa sarà contraddistinta, a cura del Comune, da un cippo portante un numero progressivo e l'anno di seppellimento; sul cippo, sempre a cura del Comune verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome e della data di nascita e di morte del defunto.
3. Su tale targhetta, previa approvazione del Comune, è permesso collocare la fotografia del defunto ed altre diciture.
4. E' permesso il deposito sulle fosse, di fiori e ghirlande.
5. Scaduto il termine oltre il quale ricominceranno le inumazioni in un determinato scomparto del cimitero, sarà in esso collocato un avviso permanente e gli aventi diritto potranno raccogliere e far trasportare le ossa e ritirare oggetti e ricordi di loro spettanza.
6. Scaduti sei mesi dalla data dell'avviso ogni cosa cadrà in proprietà del Comune.

Art.53

1. L'Istituto o la persona che denuncia un decesso dovrà, pagandone l'importo, ove si tratti di sepolture in luoghi concessi a pagamento, ritirare dal Comune una targhetta metallica portante impresso un numero progressivo, nonché l'indicazione dell'anno in cui avvenne il decesso.
2. Questa targhetta dovrà essere fissata sul feretro. Il numero verrà iscritto in apposita colonna del registro di cui all'art.10 ed a norma dell'art. 52 del D.P.R. 285/90.

CAPO IX POLIZIA DEL CIMITERO

Art. 54

1. Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo le disposizioni impartite dalla Giunta Comunale, che saranno affisse all'ingresso del cimitero.

Art. 55

1. Le vetture, le biciclette, le automobili ed in genere qualsiasi veicolo potrà introdursi nel cimitero soltanto per servizio del medesimo. E' assolutamente vietata l'introduzione dei cani o di altri animali anche se tenuti a catena od al guinzaglio. Sarà pure proibito passare attraverso i campi e attraversare le fosse. Il passaggio attraverso i campi deve avvenire lungo il sentiero di ciglio delle fosse medesime e per la via più diretta, onde portarsi verso una tomba di propri familiari.

Art. 56

1. Il viale centrale, come i laterali, i sentieri, gli interstizi fra tomba e tomba, saranno tenuti nel miglior ordine; così nei campi comuni e nella zona delle fosse private l'erba sarà frequentemente estirpata o tagliata. Le ossa eventualmente scoperte saranno ad opera e cura del custode raccolte e depositate nell'ossario.

Art. 57

1. Ogni coltivazione, anche quella di semplici arbusti sempre verdi sulle sepolture particolari, è vietata in tutta l'estensione del cimitero.

Art. 58

1. E' lasciata facoltà alle famiglie dei defunti tanto nei campi comuni, quanto nelle tombe private, di curare la parte muraria delle tombe medesime.
2. Se questa però, per il tempo e per le intemperie, venisse a cedere, quando non può più essere rimessa a posto, sarà cura del custode ritirare i materiali medesimi per la distruzione o l'uso per costruzioni nel cimitero qualora, dietro avviso del custode, non fosse ritirata o riparata dalle famiglie interessate entro un mese.

Art.59

1. Il Responsabile del Servizio disporrà il ritiro o la rimozione delle ornamentazioni, quali corone, vasi, piante, fiori etc. anche provvisorie e temporanee in generale, ogni qualvolta le giudichi in contrasto con le norme contenute nel presente regolamento o con l'austerità del luogo o comunque divenute indecorose (quali ad esempio fiori divenuti secchi); come pure di provvedere alla rimozione di quelle pericolanti, collocate sopra sepolture private abbandonate per incuria o per morte degli aventi diritto.

Art.60

1. Qualunque asportazione di materiali o di oggetti ornamentali dal cimitero è vietata, come è vietato asportare dal cimitero anche i semplici arbusti o le corone.

Art. 61

1. E' assolutamente proibito recar qualsiasi danno o sfregio ai muri interni del cimitero o delle cappelle, alle lapidi ecc., com' è proibito di eseguire qualsiasi iscrizione che non sia stata autorizzata dall' Autorità comunale.

Art.62

1. Salvo che ai parenti autorizzati, è assolutamente vietato a chiunque non appartenga all'Autorità od al personale addetto od assistente per legge all'operazione, presenziare alle esumazioni straordinarie.

Art.63

1. Chiunque nell'interno del cimitero tenesse un contegno non conveniente, sarà dal custode o da altro personale del cimitero o di Polizia Urbana diffidato ad uscire immediatamente ed anche, ove occorra, accompagnato. Fatto questo, restano salve ed impregiudicate le conseguenze contravvenzionali e penali ai sensi di legge.

CAPO X

CONTRAVVENZIONI

Art.64

1. La violazione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da p. 25 a p. 500. , ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 267/2000, salva l'applicazione delle sanzioni penali nei casi previsti; si osservano le disposizioni delle Legge 24/11/1981 n. 689.

Art. 65

1. Per quanto non espressamente indicato si richiamano le disposizioni contenute nella L.R. 30 dicembre 2009 n. 33, nel regolamento della Regione Lombardia n. 6/2014.

Art. 66

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua esecutività e pubblicazione ai sensi di legge.
